

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5166

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARGENTIN, PORCU

Modifiche agli articoli 126-*bis* e 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per la violazione delle disposizioni relative alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Presentata il 26 aprile 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sempre più di frequente le pagine degli organi di informazione, le segnalazioni dei siti *internet* delle associazioni delle persone invalide o le denunce di singoli cittadini richiamano l'attenzione dell'opinione pubblica e, soprattutto, delle autorità preposte sull'incivile fenomeno dell'occupazione abusiva degli spazi riservati alla sosta dei veicoli a disposizione delle persone invalide.

Com'è di tutta evidenza, si tratta di comportamenti che denotano un totale disinteresse di quella che è probabilmente la fascia più debole degli utenti della strada e dai quali possono derivare gravi disagi e vere e proprie emergenze per la salute e per la condizione di tali utenti.

Va, purtroppo, segnalato che anche talune amministrazioni locali non si caratterizzano per solerzia nel far rispettare le norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, poste a tutela di tale esigenza, lasciando il disabile spesso per diverse ore nell'impossibilità di poter usufruire di un diritto che pure l'ordinamento gli riconosce. Al tempo stesso, non mancano iniziative pur meritorie, ma estemporanee, di altre amministrazioni tese a sensibilizzare l'opinione pubblica e a ipotizzare nuovi deterrenti nei confronti di tali comportamenti.

Da tutto ciò emerge che l'attuale quadro normativo e la sua reale applicazione non appaiono sufficienti a indurre com-

portamenti rispettosi dei diritti degli utenti disabili della strada e, in particolare, l'entità delle sanzioni amministrative non sembra congrua a segnalare la gravità sociale di tali comportamenti e i disagi che possono provocare alle persone disabili.

Per tali ragioni, la presente proposta di legge si fa carico dell'esigenza di dare un segnale netto e inequivoco della volontà del legislatore di considerare di particolare gravità sociale i comportamenti dei conducenti di veicoli che non rispettano i diritti degli utenti disabili della strada e si prefigge, con l'articolo 1, di aumentare da due a tre la decurtazione dei punti della patente in caso di sosta in un parcheggio riservato ai veicoli delle persone invalide, mentre, con l'articolo 2, si prevedono un

innalzamento della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente alla medesima violazione, da un minimo di 159 euro fino a un massimo di 639 euro, nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un mese nel caso di reiterazione della violazione entro un periodo di due anni.

Infine, pur convinti dell'efficacia deterrente di adeguate misure sanzionatorie, riteniamo necessario affiancare a una rigorosa attuazione delle norme previste dal citato codice della strada, come rafforzate dalle disposizioni della presente proposta di legge, un'adeguata azione di divulgazione e di educazione dei cittadini sui diritti legati alla circolazione stradale delle persone disabili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al capoverso « ART. 188 » della tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « comma 4-2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4-3 ».

ART. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1 senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne fa uso improprio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.

Qualora il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in un'ulteriore violazione delle disposizioni del presente comma, dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un mese ».

ART. 3.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adotta specifiche iniziative di comunicazione istituzionale volte alla sensibilizzazione e alla tutela dei diritti legati alla circolazione stradale delle persone disabili.

€ 1,00



16PDL0059650